



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 341/2023/R/gas

Osservazioni di Energia Libera



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 341/2023/R/gas, recante *Aggiornamento della disciplina del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale in tema di garanzie (DCO)* (25 settembre 2023, prot. n. 112, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Considerazioni generali

In linea generale, si accoglie con favore il grande impulso dato dall'Autorità alla riforma del Codice di Rete tipo per il servizio di Distribuzione del gas naturale (**CRDG**), di recente manifestato con l'adozione della delibera 249/2023/R/gas e la pubblicazione del presente DCO. L'attuale Codice di Rete - approvato con la delibera 108/2006 – necessita infatti di puntuali interventi di aggiornamento rispetto alla continua evoluzione del quadro regolatorio di riferimento.

Tuttavia, si ritiene che una riforma del CRDG in tema di garanzie non possa prescindere da una revisione dell'attuale disciplina di gestione dei pagamenti. Per questo motivo, si accoglie favorevolmente l'avvio dei lavori tecnici volti a definire uno standard dei tracciati dei documenti regolatori contabilizzanti il servizio di distribuzione. Come già evidenziato in fase preconsultiva in occasione del Tavolo del 20 luglio 2022, le regole di cui si propone l'introduzione presuppongono la possibilità per gli utenti della distribuzione di intercettare e verificare tempestivamente le fatture di vettoriamento per garantirne il corretto adempimento, possibilità ad oggi preclusa data l'eterogeneità dei formati adottati dalle circa duecento imprese di distribuzione del gas naturale operanti in Italia.

Inoltre, occorrerebbe definire una procedura standardizzata per la gestione degli inadempimenti in tema di pagamenti, tematica non sviluppata in questo DCO sebbene correlata agli orientamenti sulla riforma delle garanzie e in prospettiva all'Albo Venditori di prossima definizione; nello specifico è necessario uniformare a livello di settore l'*iter* temporale degli inadempimenti (dalla diffida fino alla risoluzione del contratto) con una precisa definizione di regolarità nei pagamenti e una specifica metodologia per il calcolo dei giorni di ritardo rispetto all'importo insoluto. Si ritiene infatti che solo a valle di un compiuta standardizzazione lato fatturazione possano entrare in vigore gli interventi di riforma del CRDG in tema di garanzie che, oltre a essere per loro natura strettamente connesse ai pagamenti delle fatture, presupporrebbero un sistema di incentivi alla regolarità di corresponsione degli importi, che richiederebbe una declinazione preventiva di dettaglio del concetto di *buon pagatore*.

Pertanto, considerate le tempistiche dettate dal procedimento avviato per la razionalizzazione e sistematizzazione del CRDG (delibera 249/2023/R/gas, procedimento da concludersi entro il 30 giugno 2024) si ritiene fondamentale procedere dapprima con la standardizzazione delle fatture e

solamente a valle di un periodo di *rodaggio*/test pari a circa 6 mesi prevedere l'entrata in vigore della nuova disciplina. Indicativamente si suggeriscono i seguenti *step* implementativi:

- entro la fine del 2023, conclusione dei lavori sulla standardizzazione delle fatture con previsione di un periodo non superiore a 6 mesi per l'implementazione dei nuovi formati;
- giugno 2024, termine ultimo per l'entrata in vigore della standardizzazione e per la definizione della disciplina del nuovo CRDG;
- dicembre 2024 (6 mesi dalla standardizzazione), termine ultimo per l'entrata in vigore del nuovo CRDG con la revisione del sistema delle garanzie.

Infine, per ottimizzare la procedura di gestione delle garanzie, si ravvisa la necessità di definire una procedura codificata di comunicazione con il riferimento puntuale dell'ufficio competente del distributore nonché un testo standard di garanzia bancaria da allegare al nuovo CRDG per semplificare le interlocuzioni tra utenti distributori e istituti garanti.

Risposte agli spunti di consultazione

Q1. Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l'accesso alla rete?

Non si condivide la proposta in quanto prima dello *switching* non è possibile per il distributore individuare un valore appropriato per la quantificazione della garanzia che l'UdD dovrebbe prestare. Inoltre, nel caso in cui lo *switching* non vada a buon fine, tale importo sarebbe corrisposto inutilmente. Si chiede pertanto che la corresponsione della garanzia possa avvenire a valle dell'esito positivo della richiesta di *switching*, cioè dal momento in cui effettivamente il punto entri nella titolarità dell'utente della distribuzione. In ogni caso, si chiede l'individuazione di una procedura che specifichi anche le tempistiche entro le quali deve avvenire la stipula del contratto di trasporto, affinché questo non determini un allungamento dei tempi di *switching* dei clienti. Infine, si esprime apprezzamento circa l'intenzione di modificare il CDRG prevedendo l'obbligo di rinnovo della garanzia entro 4 mesi dalla sua scadenza.

Q2. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?

Si accoglie con favore l'allungamento (rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 7.3 del CDRG) delle tempistiche per l'adeguamento delle garanzie di 5 giorni lavorativi. I 15 giorni lavorativi rispecchiano le reali tempistiche attualmente necessarie per le interlocuzioni con gli istituti bancari. A tal proposito, si ribadisce la necessità di definire un testo standard di garanzia bancaria da allegare al nuovo CRDG.

Q3. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del rating e della parent company guarantee?

Si condivide l'allungamento delle tempistiche anche nel caso di sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie reputazionali del *rating* e delle *parent company guarantee*. Per tale tematica si rimanda allo spunto Q7.

Q4. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche e le modalità di gestione di inadempimento nella gestione delle garanzie?

Si accoglie con favore l'iter procedurale prospettato che prevede il superamento della clausola risolutiva espressa, consentendo all'utente di attivarsi a seguito della ricezione della diffida per adempiere in tempi congrui al rinnovo, adeguamento o sostituzione della garanzia.

Q5. Si condivide l'estensione del requisito del rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA a fronte dell'introduzione di un requisito di adempimento nei pagamenti?

Q6. Si condivide l'eliminazione della clausola secondo cui la parent company guarantee era riservata alle sole società unipersonale?

Q7. Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. "reputazionali", ovvero "rating creditizio" e "parent company guarantee", si ritiene sufficiente prevedere che l'utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest'ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell'utente l'eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all'importo da saldare?

Si prende atto:

- dell'ampliamento del novero delle garanzie ammissibili, per assicurare la massima possibilità di accesso al servizio da parte degli utenti della distribuzione e, al contempo,
- della previsione di limitare l'accesso o il mantenimento di tali forme di garanzie alternative al principio del *buon pagatore*, per sostenere la stabilità delle imprese di distribuzione e del sistema. Tuttavia, occorrerebbe specificare nel dettaglio il concetto di regolarità dei pagamenti nel semestre precedente.

Q8. Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. "reputazionali" che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?

Si esprime netta contrarietà all'introduzione di un'ulteriore *fee* per l'accesso alle garanzie reputazionali quale ulteriore forma di garanzia di natura mutualistica. Si ritiene infatti che tale proposta non tenga debitamente conto degli altri strumenti di garanzia già previsti, o in previsione, nel quadro regolatorio. In particolare, l'introduzione di un limite all'accesso correlato al concetto di

regolarità di pagamento rappresenta già di per sé una congrua misura cautelativa per i distributori senza gravare i venditori di un ulteriore corrispettivo per coprire gli ammanchi degli operatori meno virtuosi. Inoltre, l'evoluzione dell'Elenco Venditori gas nella direzione di quanto già implementato nel settore elettrico dovrebbe, a nostro avviso, portare a riconsiderare l'opportunità dell'imposizione del corrispettivo di accesso alle garanzie reputazionali anche nel CTTE in quanto si configura come un eccesso di tutela. Si ricorda a tale proposito che le garanzie reputazionali comportano un costo per gli operatori che le adottano, e che l'applicazione di corrispettivi ulteriori potrebbe definitivamente eliminarne la convenienza rispetto a garanzie nella forma tradizionale.

In ogni caso, qualora venisse confermato questo orientamento, si auspica che la quantificazione dell'importo da versare sia ragionevole e da un lato, non disincentivi l'utilizzo delle garanzie reputazionali soprattutto da parte di quelle società che si avvalgono dei giudizi di *rating* emessi solamente dalle principali agenzie internazionali attualmente ammesse e, dall'altro, sia diversificata per tenere conto del livello maggiore di garanzia della PCG rispetto al *rating*, in quanto la prima consente al creditore di rivalersi non solo nei confronti dell'utente, ma anche della società controllante.

Infine, si condivide l'orientamento di integrare nel nuovo CDRG esplicitando tra le garanzie reali il deposito cauzionale, già ammesso dall'Autorità con il comunicato del 14 luglio 2020.

Q9. Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?

Q10. Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore?

Q11. Si ritiene preferibile per il dimensionamento delle garanzie prendere a riferimento un aggregato del fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?

Pur comprendendo l'obiettivo di rendere le garanzie maggiormente aderenti alla consistenza del contratto considerando la peculiarità del settore gas legata alla componente della stagionalità, si ritiene che la revisione del meccanismo di quantificazione prospettato presenti forti criticità lato utente.

Dal momento che il calcolo del fatturato del servizio principale relativo ai 3 mesi di picco (dicembre-gennaio-febbraio) sarà svolto per tutti i PdR contenuti in quel momento nel contratto, a prescindere che in tali mesi il PdR fosse compreso o meno, lato utente non si avrebbero gli elementi per verificare la correttezza della stima sui PdR non ancora nella sua titolarità in quei 3 mesi. Ad esempio, si propone – per i punti non presenti nel contratto di fornitura nei mesi di picco – di utilizzare per il calcolo il CAPdR del *settlement*. In ogni caso, l'Autorità dovrebbe quanto meno esplicitare dettagliatamente i criteri che i distributori dovranno obbligatoriamente adottare per la

quantificazione, specificando tra l'altro che i distributori dovranno considerare solo il fatturato del servizio di vettoriamento, escludendo il fatturato relativo a prestazioni commerciali o ad altri oneri. Inoltre, si ritiene difficilmente percorribile la possibilità di richiedere a copertura delle scadenze del fatturato relativo al periodo estivo un adeguamento pari alla metà del calcolo effettuato sul picco invernale, valore che peraltro appare sovrastimato. La gestione dei rapporti con le banche in tempi ristretti comporterebbe ingenti oneri operativi e amministrativi che ne scoraggerebbe il ricorso, comportando di fatto il mantenimento della quantificazione della garanzia per tutto l'anno basata sui picchi di freddo. Pertanto, si propone l'adozione di un unico valore annuale tarato sulla media dei 6 mesi invernali (ottobre/marzo).

Q12. Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie finanziaria in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente?

Q13. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?

Si esprime contrarietà rispetto al principio per il quale in caso di incremento rilevante dei punti per adeguare una garanzia reputazionale occorre sostituirla transitoriamente con una garanzia finanziaria integrativa relativa alla quota di aumento per un periodo di 6 mesi, decorso il quale in caso di accertata regolarità dei pagamenti è possibile procedere all'estinzione e ripresentare il rating. In ogni caso, l'incremento rilevante dovrebbe essere calcolato non sul numero di PdR bensì su altri parametri quali volumi e fatturato correlati all'esposizione.

Q14. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?

Si condivide.

Q15. Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione dei dati di misura?

Si esprime contrarietà alla proposta. Occorre a nostro avviso definire una data facilmente individuabile, al fine di evitare le discrezionalità talvolta riscontrate lato *power*. Si ripropone pertanto la soluzione proposta già in fase preconsultiva: affinché sia garantita una puntuale e certa pianificazione dei flussi di cassa dovrebbe essere definita un'unica scadenza di pagamento pari all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo ($m+1$) al mese di emissione della fattura (m). L'esplicitazione relativa all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo impedirebbe di far slittare la scadenza nel secondo mese successivo ($m+2$) scongiurando i rischi di natura patrimoniale e finanziaria alle imprese di distribuzione alla base della necessità di revisione dell'attuale termine. In ogni caso sarebbe opportuno diversificare le scadenze delle fatture del servizio di distribuzione



rispetto a quelle del servizio di trasporto elettrico, uniformando invece, in entrambi i settori, la scadenza delle fatture relative alle prestazioni a quella delle fatture di ciclo.

Infine, si chiede di esplicitare il fatto che il distributore possa emettere la fattura afferente al vettoriamiento di un PDR solo successivamente alla trasmissione all'UdD della misura stimata o reale da cui è scaturito l'importo fatturato.

Alessandro Bianco - Segretario generale